

ESCLUSIVO!

Lo studio di Marco Comporti

Richiesto di esprimere il parere sulla possibilità e sui modi di una azione legale contro l'abuso commesso dalla Ditta F.lli Macchia di Asti nel riprodurre nella cartolina « Asti Medioevale » il tamburino della Contrada della Chiocciola durante il Corteo storico in Piazza del Campo (vedi Nuovo Corriere Senese del 17 febbraio 1977), così riferisco:

a) E' anzitutto indubitabile che la foto ritrae il tamburino della Contrada della Chiocciola, sig. Brunetto Golini, durante il Corteo storico del Palio di Siena. Infatti, a parte l'indiscutibilità sulla persona fisica fotografata, la fotocopia evidenzia, accanto al tamburino, un mazziero [n.d.r. rotolino] che regola il Corteo storico, con il suo noto costume bianco-nero e, nello sfondo, i palchi degli spettatori sulla Piazza del Campo, con la caratteristica balaustra in legno dipinto.

b) Sotto il profilo del diritto all'immagine della persona fisica, riprodotta (sig. Brunetto Golini), v'è da ricordare che, a norma dell'art. 10 Cod. Civ., qualora l'immagine sia esposta e pubblicata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, sul richiesta dell'interessamento. La legge sul diritto di autore (legge 22.4.1941, n. 633, art. 96-97) stabilisce le ipotesi nei quali il ritratto di una persona può essere esposto, riprodotto o messo in commercio al di fuori del suo consenso, e, fra tali ipotesi, è prevista quella in cui « la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico ». Occorre, però, al riguardo, secondo costante enunciazione della dottrina e della giurisprudenza, che il fatto di interesse pubblico od avvenuto in pubblico sia riprodotto nella sua esatta varietà storica, e senza finalità diverse da quelle della rappresentazione di tale avvenimento. Basti a questo proposito, per la dottrina, ricordare De Cuperis, I diritti della personalità, Milano, 1959, I, pp. 275-276: « La pubblicazione, ben s'intende, deve comprendere le circostanze e l'ambiente dello avvenimento in cui è ravvisabile pubblico carattere. Se da essa sono esclusi i luoghi e le cose che si riferiscono al pubblico avvenimento, viene meno l'oggetto di cui il pubblico interesse reclama la conoscenza; svuota da tali luoghi e da tali cose, la figura della persona riprodotta cessa di essere elemento di un avvenimento di pubblico interesse, e manca, quindi, al fine della pubblicazione, quella ragione di pubblico interesse che, unica, può giustificare il sacrificio del personale diritto all'immagine. Inoltre, non solo l'avvenimento non deve essere omesso nella pubblicazione, ma questa deve anche compiersi in modo da rispettarne la storica realtà. La pubblicazione invero, deve essere rivolta ad un fine di generale ed esatta conoscenza: al fine, cioè, di fare generalmente conoscere, nella sua piena realtà, quel fatto, o avvenimento, di interesse pubblico o svolto in pubblico. Se invece, quel fatto è presentato in modo da occultarne o alterarne la storica realtà, allora siamo fuori della funzione della cronaca, non è perseguito il fine che la legge contempla nell'ammettere la limitazione del diritto all'immagine ».

Per la giurisprudenza, è sufficiente ricordare la sentenza 31 gennaio 1959 n. 295 della Cassazione (in Giust. Civ., Mass. 1959, 106): « Se è vero che il diritto all'immagine deve essere sacrificato a norma dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore, per l'attuazione di un pubblico interesse, ciò tuttavia deve avvenire nei limiti in cui l'interesse stesso è ritenuto prevalente, allo stesso modo in cui i limiti di interesse di un diritto sono connaturali all'interesse concreto che ne determina il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che quando la riproduzione, esposizione e pubblicazione dell'immagine avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l'esigenza di informazione, nei suoi vari aspetti, cade necessariamente la giustificazione alla pubblicazione, opera così il pieno divieto di cui all'art. 97 legge citata, in relazione all'art. 10 Cod. Civ. Concludendo, pertanto, sul punto, sembra del tutto ammissibile la tutela del diritto all'immagine da parte del Sig. Brunetto Golini, il quale non potrebbe opporsi alla riproduzione della sua immagine nell'ambito del Palio di Siena, ma ha diritto di opporsi alla pubblicazione del suo ritratto in realtà storica del tutto diversa, quale quella di « Asti medioevale », con evidente allusione al cosiddetto Palio di Asti, manifestazione questa che troppo ardentemente ha cercato di ricopiare supinamente costumi, colori, bandiere e schemi

generali del Palio di Siena. Il fatto poi che nella cartolina incriminata sia stato maldestramente tentato un ritocco di colori della montatura del tamburino della Chiocciola, non diminuisce, ma anzi aggrava le responsabilità della Ditta F.lli Macchia, per la ulteriore falsificazione perpetrata ai danni della verità storica.

c) C'è semmai da domandarsi, ulteriormente, se, al di là della tutela dell'immagine della persona fisica, non sia ammissibile una tutela della Contrada lesa, od addirittura di tutte le Contrade o del Palio di Siena; e la domanda vale sia in questo episodio come in altri fatti di deprecata imitazione servile ai danni del Palio di Siena. Il quesito è molto più delicato e difficile. Infatti, l'ampia normativa sulla repressione della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 ss., cod. civ. (che sanziona e reprime comportamenti contrari agli obblighi di correttezza) è direttamente operante solo nel campo di impressioni commerciali in concorrenza. Tuttavia si ritiene che taluni degli atti previsti dall'art. 2598, come la denigrazione dei prodotti altrui, la diffusione di false notizie, ecc., anche se compiuti da soggetti estranei al predetto rapporto di concorrenza, costituiscono atti illeciti, e come tali siano perseguibili con la normale azione di risarcimento dei danni extracontrattuali (Cass. 9.8.1956 n. 3102; Cass. 15.3.1960 n. 515; Cass. 6.7.1962 n. 1733). Del resto, anche al di fuori delle regole di concorrenza sleale del settore commerciale, una falsa pubblicità dovrebbe essere considerata del tutto contraria ai principi generali di correttezza e buona fede cui si ispira il nostro ordinamento nel regolare il comportamento dei soggetti; e quindi anche la pubblicità menzognera creata da enti pubblici e privati, ad esempio nel settore turistico, dovrebbe essere considerata atto illecito, come tale tutelabile mediante azioni specifiche ispirate ai vari principi generali, e, in mancanza, mediante l'azione di danni di cui all'art. 2043 Cod. Civ., secondo il principio del nomine leaere. Sembra infatti indiscutibile che un atto o fatto contrario alla verità non possa trovare protezione nell'ordinamento giuridico. Più dubbio diventa il discorso in relazione ad atti di imitazione servile compiuti da vari Enti in manifestazioni o spettacoli ispirati più o meno pedissequamente al Palio di Siena, non esistendo precedenti al riguardo. Tuttavia, anche in tale caso, ragionando sulla base dei principi generali, sembra possibile ammettere una tutela giuridica invocando l'applicazione analogica delle norme dettate per sanzionare la concorrenza sleale degli imprenditori commerciali. Del resto tale tutela, prima che nel diritto, ha fondamento in principi morali, di lealtà e di correttezza, che debbono regolare l'azione degli uomini in genere, e non solo quelle degli imprenditori commerciali. Estremamente significative, al riguardo, sono le opinioni di autorevoli studiosi che hanno ritenuto l'applicabilità per analogia della concorrenza sleale a professionisti, a lavoratori autonomi, a Società occasionali, ad enti pubblici (Greco, Corsi di diritto commerciale; Impresa-azienda, Milano, 1957, pp. 454-455; Sorci, La concorrenza sleale tra professionisti e l'art. 2598 cod. civ., in Riv. dir. ind. 1955, I, p. 125 ss.; Auletta, Brevi considerazioni sulla clientela del professionista, in Dir. e giur. 1949, p. 283; Leca, La libera professione, Milano, 1956, pp. 48-50). E non sembra che l'eventuale applicazione analogica della disciplina della concorrenza sleale possa essere rifiutata nel caso in causa di conflitto fra le due manifestazioni del Palio di Siena e del Palio di Asti, e dei vari Enti che a tali manifestazioni sovrintendono.

d) Sia il diritto all'immagine che quello alla tutela della realtà storica del Palio e delle sue Contrade potrebbero trovare pronta difesa giuridica a mezzo del ricorso al provveditorato di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., da richiedersi al Pretore di Asti, con condanna della Ditta Macchia alla distribuzione delle cartoline, degli stampi, ecc., ritiro delle cartoline in commercio, ordine di cessare l'uso delle foto, ecc., pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.) e risarcimento di danni. Il rimedio è tipico della tutela dei diritti della personalità (vedi anche De Cuperis, op. cit., p. 288), e ben può essere azionato anche per la tutela degli altri diritti. L'azione è rapida, e, a mio avviso, potrebbe essere proposta dal Sig. Golini, della Contrada della Chiocciola ed eventualmente anche dal Magistrato delle Contrade di Siena, cui spetta la tutela degli interessi generali delle Contrade.

MARCO COMPORTI